



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 164 del 31/12/2021

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 13664/20/2018 e sentenza ottemperanza 1602/20/2021 - Commissione Provinciale di Napoli Rgn 6363/2018 proposto da L.M.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore **10:30**, nella sala consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Urgente ed in convocazione unica, con l'intervento dei signori:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
PIROZZI NICOLA	Si		LICCARDO PAOLO	Si	
ACONE RAFFAELINA	Si		MAISTO PIETRO GIUSEPPE		Si
AGLIATA ROSA	Si		PALMA STEFANO		Si
ASCIONE PASQUALE	Si		PENNACCHIO RITA ROSANGELA		Si
CACCIAPUOTI FRANCESCO	Si		PEZZELLA SALVATORE		Si
CASTALDO ADRIANO	Si		PIROZZI GIOVANNI	Si	
COMUNE FRANCESCO	Si		PORCELLI LUIGI		Si
CONTE PAOLO		Si	POZIELLO ANTONIO		Si
D'AGOSTINO SALVATORE	Si		POZIELLO LAURA		Si
D'ALTERIO DIEGO NICOLA	Si		RAGOSTA ROSARIO	Si	
DI DOMENICO FRANCESCO	Si		RICCIARDIELLO STEFANO		Si
DI GENNARO GENNARO	Si		SEQUINO LUIGI	Si	
FASANO ILARIA		Si	SESTILE CATERINA		Si
GRANATA ANTONIO	Si		TARTARONE CRISTOFORO	Si	
GUARINO LUIGI	Si		VISCONTI PAOLA	Si	
IODICE LUCIA	Si		VITIELLO MARIA	Si	
IOVINELLA FRANCESCO	Si				

PRESENTI: 22 ASSENTI: 11

Presiede il Consigliere comunale Avv. Adriano Castaldo nella qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Teresa Di Palma

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (CTP NA) in data 12/09/2018 e notificato all'Ente, in data 13/05/2018 (ricorso RGR n.6363/2018) proposto da Limatola Marcello difeso dal dott. Diego Ballo conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania , l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania al fine di accertare l'infondatezza delle richieste e quindi l'inesistenza del credito, avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n" 0712013005291480000 TARSU/TIA 2006 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n" 07120130038362811000 ;

- il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio, contestando la domanda attorea e chiedendone nel merito il rigetto;

Vista la Sentenza n.13664/2018 della Sezione n.20 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli pronunciata il 16/10/2018 e depositata il 06/11/2018, , con la quale è stata accolta la domanda e, per l'effetto, annullate le cartelle di pagamento e condannato il comune di Giugliano in Campania al pagamento delle spese di giudizio in complessive euro 300,00, con attribuzione in favore del Dott. Diego Ballo, dichiaratasi anticipatorio.

Considerato inoltre che la sentenza veniva ritualmente notificata alle resistenti, che non veniva azionato atto di appello e pertanto passava in cosa giudicata come certificato dalla Commissione; in data 27/2/2020 l'avv. Diego Ballo notificava al Comune l'atto di messa in mora ex art. 70 D. Lgs. 546/1992 e successivamente ricorso per ottemperanza n. 6612/2020,

Rilevato che la sezione 20 in composizione unica del giudice Esposito Liana pronunciava nell'udienza del 15/12/2020 la sentenza depositata in data 17/02/2021 con il n. 1602/20/2021 che condannava il Comune di Giugliano alla rifusione di spese di lite in euro 150,00 oltre IVA , C.P.A. e spese generali in misura massima; che nella stessa sentenza, per mero errore materiale tali spese di lite venivano attribuite all'avv. Grazia Ferrara;

Rilevato che in data 08/06/2021 è stata emessa ord. coll. N. 2260/2021 Sez:20 depositata il 06/08/2021 con il seguente testo: *“Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1602/2021 del 15/12/2020, depositata il 17/02/2021, emessa da questa Sezione della Commissione Tributaria Provinciale nel giudizio iscritto al n. 6612/20, dovendosi rettificare la erronea ed involontaria indicazione nominativa in cui è incorso il giudice attraverso la sostituzione del nominativo dell'avv. Grazia Ferrara, erroneamente apposto, con quello corretto dell'avv. Diego Ballo; altresì, ferme restando le ulteriori disposizioni, rinvia all'udienza camerale del 14.12.2021 per la dichiarazione di chiusura del procedimento, all'esito della verifica del corretto adempimento della sentenza n. 1602/2021 come corretta in data odierna”*

Rilevato che è necessario dare adempimento a quanto deciso nel doppio grado di giudizio corrispondendo all'Avv. Diego Ballo quanto statuito in sentenze

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,
- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- l'Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli enti locali – Ministero dell'Interno, al principio contabile n. 2 *“Gestione nel sistema del bilancio”*, al punto 101 chiarisce che *“Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso”*;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati

dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla

Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere all'Avv. Diego Ballo, per un importo complessivo di € **518,87** (di cui € 300,00 diritti ed onorari per il primo grado, € 150,00 per il giudizio di ottemperanza € 22,50 per spese gen. al 15 %, € 6,90 per cpa ed € 39,47 per iva);

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di € **518,87** (di cui € 300,00 diritti ed onorari per il primo grado, € 150,00 per il giudizio di ottemperanza € 22,50 per spese gen. al 15 %, € 6,90 per cpa ed € 39,47 per iva) è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sez.20 n. n.2642/2020 , definita come cosa giudicata, relativa al giudizio RGR n.6363/2018 proposto da Limatola Marcello, e del collegato giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza 1602/20/2021 (ed ordinanza coll. N. 2260/2021 Sez:20 di correzione materiale del beneficiario) di cui alla premessa, per un importo complessivo di € 518,87 compreso rimborso spese generali al 15%, IVA e Cpa in favore dell'avv. Diego Ballo;

- **Dare atto** che la complessiva somma di € **518,87** (di cui € 300,00 diritti ed onorari per il primo grado, € 150,00 per il giudizio di ottemperanza € 22,50 per spese gen. al 15 %, € 6,90 per cpa ed € 39,47 per iva) trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

- **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 221 del 27/10/2021

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 13664/20/2018 e sentenza ottemperanza 1602/20/2021 - Commissione Provinciale di Napoli Rgn 6363/2018 proposto da L.M.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

- con ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (CTP NA) in data 12/09/2018 e notificato all'Ente, in data 13/05/2018 (ricorso RGR n.6363/2018) proposto da Limatola Marcello difeso dal dott. Diego Ballo conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania , l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania al fine di accertare l'infondatezza delle richieste e quindi l'inesistenza del credito, avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n" 0712013005291480000 TARSU/TIA 2006 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n" 07120130038362811000 ;

- il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio, contestando la domanda attorea e chiedendone nel merito il rigetto;

Vista la Sentenza n.13664/2018 della Sezione n.20 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli pronunciata il 16/10/2018 e depositata il 06/11/2018, , con la quale è stata accolta la domanda e, per l'effetto, annullate le cartelle di pagamento e condannato il comune di Giugliano in Campania al pagamento delle spese di giudizio in complessive euro 300,00, con attribuzione in favore del Dott. Diego Ballo, dichiaratasi anticipatario.

Considerato inoltre che la sentenza veniva ritualmente notificata alle resistenti, che non veniva azionato atto di appello e pertanto passava in cosa giudicata come certificato dalla Commissione; in data 27/2/2020 l'avv. Diego Ballo notificava al Comune l'atto di messa in mora ex art. 70 D. Lgs. 546/1992 e successivamente ricorso per ottemperanza n. 6612/2020,

Rilevato che la sezione 20 in composizione unica del giudice Esposito Liana pronunciava nell'udienza del 15/12/2020 la sentenza depositata in data 17/02/2021 con il n. 1602/20/2021 che condannava il Comune di Giugliano alla rifusione di spese di lite in euro 150,00 oltre IVA , C.P.A. e spese generali in misura massima; che nella stessa sentenza, per mero errore materiale tali spese di lite venivano attribuite

all'avv. Grazia Ferrara;

Rilevato che in data 08/06/2021 è stata emessa ord. coll. N. 2260/2021 Sez:20 depositata il 06/08/2021 con il seguente testo: *“Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1602/2021 del 15/12/2020, depositata il 17/02/2021, emessa da questa Sezione della Commissione Tributaria Provinciale nel giudizio iscritto al n. 6612/20, dovendosi rettificare la erronea ed involontaria indicazione nominativa in cui è incorso il giudice attraverso la sostituzione del nominativo dell'avv. Grazia Ferrara, erroneamente apposto, con quello corretto dell'avv. Diego Ballo; altresì, ferme restando le ulteriori disposizioni, rinvia all'udienza camerale del 14.12.2021 per la dichiarazione di chiusura del procedimento, all'esito della verifica del corretto adempimento della sentenza n. 1602/2021 come corretta in data odierna”*

Rilevato che è necessario dare adempimento a quanto deciso nel doppio grado di giudizio corrispondendo all'Avv. Diego Ballo quanto statuito in sentenze

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,
- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- l'Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli enti locali – Ministero dell'Interno, al principio contabile n. 2 *“Gestione nel sistema del bilancio”*, al punto 101 chiarisce che *“Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di*

riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso”;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze

esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194...” sono assunti dall’organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell’imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d’atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest’ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l’orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un’obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l’esistenza attuale di un’obbligazione vincolante per l’ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere all’Avv. Diego Ballo, per un importo complessivo di € **518,87** (di cui € 300,00 diritti ed onorari per il primo grado, € 150,00 per il giudizio di ottemperanza € 22,50 per spese gen. al 15 %, € 6,90 per cpa ed € 39,47 per iva);

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all’art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l’avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

- il finanziamento della complessiva somma di € **518,87** (di cui € 300,00 diritti ed onorari per il primo grado, € 150,00 per il giudizio di ottemperanza € 22,50 per spese gen. al 15 %, € 6,90 per cpa ed € 39,47 per iva) è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sez.20 n. n.2642/2020 , definita come cosa giudicata, relativa al giudizio RGR n.6363/2018 proposto da Limatola Marcello, e del collegato giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza 1602/20/2021 (ed ordinanza coll. N. 2260/2021 Sez:20 di correzione materiale del beneficiario) di cui alla premessa, per un importo complessivo di € 518,87 compreso rimborso spese generali al 15%, IVA e Cpa in favore dell'avv. Diego Ballo;
- **Dare atto** che la complessiva somma di € **518,87** (di cui € 300,00 diritti ed onorari per il primo grado, € 150,00 per il giudizio di ottemperanza € 22,50 per spese gen. al 15 %, € 6,90 per cpa ed € 39,47 per iva) trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;
- **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
f.to Avv. Adriano Castaldo

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Teresa Di Palma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

- Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania,

Il Funzionario
f.to Dott.ssa Emanuela Viola

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

Giugliano in Campania,

Il Funzionario
f.to Dott.ssa Emanula Viola